



Ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale

Modifica del 23 novembre 2016

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:*

I

L'ordinanza del DEFR del 4 luglio 2000¹ sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 78 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 2011² sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero;
visto l'articolo 60 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 novembre 2016³ concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU),

Art. 7 cpv. 1

¹ Al richiedente viene rilasciata l'autorizzazione a portare il titolo di una scuola universitaria professionale in virtù dell'articolo 61 O-LPSU.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

23 novembre 2016

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann

¹ RS 414.711.5
² RS 414.20
³ RS 414.201

